

21/130/CR10/C1-C11

## Direttiva Servizi - Notifica dei requisiti previsti a livello locale: procedure e modalità

### Documento ANCI-Regioni

#### Premessa

Relativamente alla tematica in oggetto, come noto, a seguito di una espressa richiesta di contributi formulata dal Dipartimento per le politiche europee - con prima email dell'8 febbraio us e seguenti -, propedeutica alla riunione del Gruppo esperti per l'attuazione della Direttiva Servizi, l'ANCI, con documento del 10 febbraio us e, successivamente, la Conferenza delle Regioni con Nota del Coordinamento tecnico attività produttive del 24 marzo us, hanno espresso il proprio orientamento circa la tipologia di atti oggetto di notifica ai sensi dell'articolo 15, par. 7 della Direttiva.

In particolare, alla luce del vigente quadro normativo, si è ritenuto che il processo di notifica di cui all'articolo 15, par. 7 della Direttiva, debba essere effettuato esclusivamente in relazione alle disposizioni che introducono requisiti di carattere generale e non anche in relazione ai successivi provvedimenti attuativi né per le disposizioni che recepiscono gli stessi requisiti disposti da una fonte normativa superiore.

Per quanto riguarda i Comuni, in particolare, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-31/16 Visser, nel richiamato documento ANCI è stato evidenziato che **i singoli atti amministrativi di programmazione urbanistica e, dunque, di programmazione degli insediamenti commerciali ordinariamente adottati dai Comuni in attuazione della legislazione nazionale e regionale non debbano essere oggetto di notifica alla Commissione europea**, essendo sufficiente, ai fini del rispetto degli obblighi definiti dall'articolo 15, par. 7 della Direttiva, la notifica degli atti generali adottati a livello nazionale e regionale di cui lo strumento urbanistico comunale costituisce attuazione. Tale interpretazione, come riferito dal Dipartimento, sembra essere stata fatta propria anche dalla Commissione, essendosi già espressa favorevolmente sull'approccio descritto.

Una riflessione a parte potrebbe essere fatta per gli atti adottati a livello comunale in attuazione di normative speciali, come, a titolo meramente esemplificativo, la normativa dettata dal comma 4 dell'art. 1 del dlgs n. 222/2016, finalizzata alla tutela delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico; per tali Regolamenti, per la cui adozione la norma già prevede una procedura di concertazione con la Regione di riferimento e con il Ministero dei Beni e le attività culturali, potrebbe essere ipotizzabile l'applicazione della procedura di notifica di cui

all'art. 15, par. 7 della Direttiva, in considerazione della rilevanza degli stessi e del carattere di assoluta specialità rispetto all'ordinaria pianificazione urbanistica effettuata dai Comuni.

### **Le modalità di notifica**

Nel ribadire quanto richiamato in premessa, occorre quindi individuare le modalità per consentire ai Comuni di effettuare le notifiche degli eventuali regolamenti adottati in attuazione del richiamato comma 4, dell'art. 1 del dlgs n. 222/2016, senza determinare oneri eccessivi in capo alle amministrazioni, nel rispetto delle competenze proprie di ciascun livello istituzionale e tenuto conto del fatto che il Dlgs 26 marzo 2010, n. 59, di Attuazione della direttiva 2006/123/CE all'art. 13, individua la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee quale centro nazionale notifiche, cui compete la notifica alla Commissione europea dei requisiti.

Relativamente al processo con il quale deve avvenire tale notifica, alla luce del confronto e degli approfondimenti effettuati, l'ANCI e la Conferenza delle Regioni sono concordi nell'indicare che essa debba essere effettuata direttamente dal Comune che adotta l'atto, eventualmente avvalendosi del supporto operativo della propria Regione.

Tale soluzione appare la più idonea dal punto di vista dell'impatto organizzativo, poiché la casistica oggetto di analisi risulta essere quantitativamente poco significativa, contandosi ad oggi, a cinque anni dall'emanazione del provvedimento normativo, poche decine di casi di regolamenti attuativi adottati dai Comuni, a conferma della specialità della normativa in oggetto.

Prevedendo l'art. 1, comma 4 del dlgs n. 222/2016 una chiara procedura di consultazione preventiva con i livelli di governo regionale e nazionale, e prevedendo altresì la trasmissione della deliberazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, si ritiene dunque che l'IMI possa abilitare il singolo Comune per procedere con la notifica preventiva dell'atto di interesse.

Nell'ottica della piena e leale collaborazione istituzionale e affinché questo processo sia efficace e le notifiche siano effettuate dalle amministrazioni comunali che, in futuro, dovessero adottare regolamenti ai sensi dell'art. 1, comma 4 del dlgs n. 222/2016:

- l'ANCI si impegna a sensibilizzare, con apposita circolare esplicativa, i Comuni circa il rispetto dell'obbligo di notifica;
- la Conferenza delle Regioni si impegna a garantire assistenza tecnica nel processo di notifica a quei Comuni che dovessero manifestare esigenze di supporto in tal senso.